

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30/11/2022 D.Lgs. 117/2017

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 21, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione VI.VA. Partecipazione e Solidarietà Onlus per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto secondo la richiesta della Regione Umbria finalizzata all'iscrizione al RUNTS
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di statuto il Dott. Luigi Marini, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Serena Galassi.

Il Presidente, constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che è regolarmente costituita ed atta a deliberare essendo presenti, in proprio o per delega, 10 soci su 13, che rappresentano $\frac{3}{4}$ della compagine sociale, come da foglio firme conservato presso la sede dell'Associazione.

Il Presidente dichiara aperta la riunione e illustra il punto all'ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto secondo la richiesta della Regione Umbria finalizzata all'iscrizione al RUNTS

Il Presidente riferisce che in data 21/09/2022 è stata presentata la domanda telematica di iscrizione al RUNTS. In fase istruttoria, il Servizio di Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria, Economia sociale e terzo settore della REGIONE UMBRIA, con nota inviata via PEC e che si allega al presente verbale come parte sostanziale ed integrante (ALL 1), ha rilevato che lo Statuto della nostra Associazione non è coerente con la normativa vigente per le ragioni che testualmente si riportano:

- “ **Esclusione dai diritti ivi compreso dal diritto di voto dei soci onorari.** Tale previsione risulta essere contraria ai principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza, considerati dalla normativa del Codice del Terzo Settore come inderogabili per tutti gli Enti del Terzo Settore. Come specificato dal Ministero nella sopra richiamata Nota direttoriale del mese di novembre u.s., tali principi “...impongono agli enti di assicurare a qualunque associato, indipendentemente dalla suddivisione della base associativa in categorie differenziate tra loro, la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali”.
- “Assenza della previsione espressa, che quindi andrà inserita nello Statuto, secondo cui le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (peculiarità delle a.p.s. ex art. 35 c. 1 CTS)

Nella nota richiamata, segue invito a modificare lo Statuto come indicato e ad inoltrare nel termine di 30 giorni lo Statuto modificato e il relativo verbale di approvazione, previa registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Ciò illustrato, il Presidente propone ai presenti di provvedere alla modifica richiesta.

msg

lm

Dopo un breve confronto, **tutti i presenti all'unanimità deliberano di:**

- Eliminare i commi 8 e 9 dell'articolo 7 dello Statuto, così da **eliminare la figura dei soci onorari**;
- Aggiungere all'articolo 5 dello Statuto il comma 7 che così recita: **"le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati"**.
- Dare incarico al Presidente di registrare all'Agenzia delle Entrate il presente verbale e lo Statuto modificato e di inoltrarlo allo scrivente ufficio della Regione al fine di completare l'iscrizione al RUNTS.
- Lo Statuto come modificato viene allegato al presente verbale (**ALL 2**) di cui costituisce parte sostanziale ed integrante.

Alle ore 21.45 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Mario Sereno Golombi

Luigi Manni





Regione Umbria

Giunta Regionale

**Associazione VI.VA. PARTECIPAZIONE E
SOLIDARIETA**

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

**Oggetto: Richiesta integrazioni Vostra istanza iscrizione Registro
Unico del Terzo Settore (RUNTS)-Bis**

Gentile Presidente

Con riferimento alla Vostra richiesta di iscrizione alla sezione delle associazioni di promozione sociale del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ricevuta in data **21/09/2022**, prot.n. **000608953**, si rileva che allo stato attuale sono **ancora carenti** i requisiti per l'iscrizione ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e dal DM 106/2020.

Da ultimo si segnala che lo Statuto associativo da ultimo prodotto non è coerente con la normativa vigente, in particolare con il D.Lgs. 117/2017 per le ragioni di seguito emarginate:

- **Esclusione dai diritti ivi compreso dal diritto di voto dei soci onorari.** Tale previsione risulta essere contraria ai principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza, considerati dalla normativa del Codice del Terzo Settore come inderogabili per tutti gli Enti del Terzo Settore. Come specificato dal Ministero nella sopra richiamata Nota direttoriale del mese di novembre u.s., tali principi "...impongono agli enti di assicurare a qualunque associato, indipendentemente dalla suddivisione della base associativa in categorie differenziate tra loro, la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali".
- **Assenza della previsione espressa, che quindi andrà inserita nello Statuto, secondo cui le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati** (peculiarità delle a.p.s. ex art. 35 c. 1 CTS)

Si ricorda che il mancato riscontro dei requisiti di legge non consente di procedere con l'iscrizione

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Salute e Welfare

SERVIZIO: Programmazione della rete dei
servizi sociali, integrazione sociosanitaria.
Economia sociale e terzo settore

Dirigente

Dott. Enrica Ricci

REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: 075 5045508

FAX: 075 504 5567

Indirizzo email:

ericci@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Handwritten signatures



Regione Umbria

Giunta Regionale

Si invita quindi la S.V. a voler, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, modificare lo Statuto e completare la domanda e la documentazione prodotta, inviando alla seguente pec direzionesanita.regione@postacert.umbria.it e per copia alla mail alelli@regione.umbria.it la documentazione integrativa sopra segnalata e i chiarimenti sopra richiesti. **Resta inteso che lo Statuto modificato e il verbale di approvazione del medesimo, prima di essere trasmessi allo scrivente ufficio, dovranno essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate.**

Si interrompono i termini di decorrenza dell'istruttoria di verifica.

Cordiali Saluti

FIRMATO DIGITALMENTE
Enrica Ricci

ISTR LELLI

Firmato digitalmente da: Enrica Ricci
Organizzazione: REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE/80000130544
Data: 24/11/2022 08:43:41

LM *msx*

Esente da Bollo e Registro
D.Lgs. 117/2017

(STATUTO)

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata "VI.VA. - Partecipazione e solidarietà". L'associazione è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alla disciplina transitoria di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e della legge 383 del 7 dicembre 2000. Sino all'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, l'Associazione sarà iscritta all'anagrafe unica delle ONLUS ai sensi del dettato della Legge 460/97 e manterrà nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita nella denominazione, in ogni comunicazione e manifestazione esterna. Successivamente all'iscrizione nel suddetto registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "E.T.S. - APS".

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. n. 05 DIC. 2022
al N. 3615/S3

ART. 2 PRINCIPI ISPIRATORI

1. Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana, quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale, nonché dai principi del volontariato sociale.

2. L'associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale nel corso della sua durata con obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- democraticità della struttura;
- solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività e gratuità delle cariche associative;
- uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,

escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 3 SEDE

1. L'associazione ha la propria sede legale in Assisi - Santa Maria degli Angeli, Piazza Dante Alighieri n.1.
2. Il trasferimento della sede all'interno della Circoscrizione di un medesimo Comune potrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo, il quale ne curerà ogni conseguente pubblicità di legge.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie e/o amministrative e/o unità locali.
4. L'Associazione opera nel territorio della provincia di Perugia ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.

ART. 4 DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 5 FINALITÀ, SCOPI E ATTIVITÀ

1. L'associazione si ispira alla "Dichiarazione sulla Salute Mentale per l'Europa " del 2005 (redatta dall'O.M.S., Organizzazione Mondiale della Sanità nella Conferenza Ministeriale europea sulla Salute mentale a Helsinki, Finlandia, 12-15 gennaio 2005) che pone, per i soggetti svantaggiati a causa di fragilità e sofferenza nella salute mentale, l' "obiettivo dell'inclusione sociale e dell'equità" in quanto "il benessere mentale è fondamentale per la qualità della vita (...) degli individui, delle famiglie, delle comunità e delle nazioni, poiché consente di dare un significato positivo alla vita e di essere cittadini attivi e creativi".
2. L'Associazione opera per la tutela della salute mentale, per la promozione del benessere psico-fisico-sociale nonché per la difesa dei diritti civili dei soggetti con disabilità/fragilità psichiche o in situazioni di svantaggio personale, familiare e/o sociale in ragione delle proprie condizioni psichiche.
3. L'associazione intende svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, con particolare riferimento alle lett. a), b), c), d) f) h) i) k) l) o), p), V), di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.



4. L'Associazione in particolare potrà realizzare, gestire, favorire o promuovere:

- iniziative a tutela e promozione della salute mentale e del benessere psicologico e psicosociale della popolazione in generale e della popolazione a rischio anche articolando i progetti e le iniziative sulle specifiche esigenze di fasce particolari di destinatari;
- il sostegno a persone con disabilità/fragilità psichica in difficoltà nella cura della propria salute e nella partecipazione alla vita sociale, anche attraverso il relativo inserimento in gruppi e la partecipazione ad attività ludico ricreative, di apprendimento, sportive e motorie;
- la strutturazione di corsi individuali o collettivi rivolti a persone con disabilità/fragilità psichiche per l'apprendimento e la messa in pratica delle abilità domestiche di base (gestione dell'abitazione, cura degli ambienti, educazione all'alimentazione, ecc.);
- il sostegno personalizzato delle persone con disabilità/fragilità psichica per l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze di autonomia e auto-gestione in ordine ai compiti di vita quotidiana;
- il sostegno personalizzato delle persone con disabilità/fragilità psichica per la ricerca di un impiego lavorativo, per il mantenimento di attività lavorative e per l'utilizzo di sussidi socio-assistenziali;
- il sostegno mirato a soggetti con disabilità/fragilità psichiche nel percorso di studio e nella socializzazione tra pari;
- l'accoglienza volontaria da parte di nuclei familiari a vantaggio di persone con disabilità/fragilità psichica prive del sostegno di una propria rete di parentela; la sensibilizzazione, la formazione e l'affiancamento di tali famiglie e delle figure disponibili;
- l'aggregazione tesa a migliorare la qualità della vita e del tempo libero delle persone con disabilità/fragilità psichica, nonché dei loro familiari, mediante la promozione di laboratori per lo svago, il turismo sociale, lo sport, l'arte-musico-terapia, ecc;
- la promozione, costituzione e gestione di strumenti editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione della cultura della salute mentale, del benessere psicologico e psicosociale e informazioni sul tema la disabilità/fragilità psichica, relazionale e psicosociale;
- attività di propulsione verso le istituzioni per il sostegno di iniziative di promozione della salute mentale e del benessere psicologico e psicosociale, a vantaggio di chi soffre di

disabilità/fragilità psichiche e loro familiari; promozione di iniziative culturali, svolgimento di studi e ricerche, raccolta di documentazione, redazione e pubblicazione di materiale divulgativo, anche presso scuole e in occasione di pubbliche manifestazioni, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alla cultura della salute mentale e ai problemi connessi al disagio psichico;

- la promozione e realizzazione di interventi in ambito socio-sanitario, psicosociale e anche amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità/fragilità nella salute mentale e dei loro familiari;

- ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata e coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

5. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e nei limiti di legge. L'individuazione delle attività diverse e/o secondarie sarà determinata di volta in volta da parte del Consiglio Direttivo.

6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. Le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 6 ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate nello statuto stesso.

2. L'aspirante socio deve presentare al Presidente del Consiglio Direttivo la richiesta di adesione redatta su apposito modulo predisposto dall'associazione, con espressa dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione, di accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni.



3. Per tutti i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e il diritto di voto.

4. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato.

5. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'assemblea, se non appositamente convocata, si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.

6. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota annuale.

7. La qualità di socio è intrasmissibile.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.12, lett F) "Regole di voto", del presente Statuto.

4. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



ART 10 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
 3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
 5. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
 6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- E' fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per le associazioni di promozione sociale in materia di lavoro retribuito.

ART.11 GLI ORGANI SOCIALI

1. Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:
 - 1) l'Assemblea generale
 - 2) il Consiglio Direttivo
 - 3) il Presidente
 - 4) l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o se facoltativamente istituito dall'Assemblea;
 - 5) l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore o se facoltativamente istituito dall'Assemblea.
3. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci dell'Associazione, l'assemblea può derogare tale clausola solo per i membri dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti

che, per ragioni di professionalità ed indipendenza, possono essere scelti anche tra i non associati.

4. Gli organi sociali hanno durata di quattro anni. I componenti possono essere riconfermati.

ART. 12 L'ASSEMBLEA GENERALE

A) COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea generale dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti sia assenti.

B) PRESIDENZA

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea degli associati nomina un proprio Presidente.

2. Il Segretario dell'associazione ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza del segretario, l'Assemblea nomina un socio verbalizzante.

3. Il suddetto verbale è iscritto nel Registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Segretario presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun associato, il quale ha diritto di estrarne copia a sue spese.

C) CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.



3. L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta da inviare agli associati con e-mail con avviso di lettura, PEC, lettera raccomandata, consegna a mano con firma di ricevuta o con ogni altro mezzo che lasci traccia della trasmissione e della ricezione della comunicazione stessa da parte di ogni singolo socio, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea degli associati.
- 2) l'ordine del giorno.

D) COMPETENZE

1. All'assemblea ordinaria dei soci spettano inderogabilmente le seguenti competenze:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere le azioni di responsabilità nei confronti degli stessi;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. All'assemblea straordinaria dei soci spettano inderogabilmente le seguenti competenze:

- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare in merito allo scioglimento e devoluzione del patrimonio associativo.

E) COSTITUZIONE E QUORUM

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo alla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega.

2. L'assemblea straordinaria che delibera sulle proposte di modifica dello statuto, sulla fusione, scissione o trasformazione

dell'associazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

F) REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio non può avere più di due deleghe. Le deleghe devono essere consegnate al Presidente della seduta al momento della costituzione della stessa.

4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

7. L'assemblea si può riunire in audio-videoconferenza, o in solo audio-conferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:



- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
- L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti. Partecipano al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i membri dell'organo di controllo, ove nominato.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
4. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età.

5. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

7. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

8. Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

9. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro dell'organo di controllo contabile o di revisore.

10. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

11. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

12. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. A essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.

13 Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con delibera motivata assunta con la maggioranza di due terzi degli associati aventi diritto di voto.

B) CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

2. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni a mezzo di avviso scritto inviato almeno quattro giorni prima della data prevista per la riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

C) COMPITI

1. E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati o di altri organi.

2. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare, qualora lo ritenga opportuno per l'ottimale gestione, un Vice-Presidente, un segretario e il Tesoriere;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare l'importo della quota associativa annuale;
- delegare determinati compiti al Presidente e/o ad altri membri del Consiglio Direttivo;
- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- assumere o licenziare il personale dipendente dell'associazione e determinare i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio e nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa;
- delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- convocare l'Assemblea generale degli associati almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;
- accettare lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;

- prendere atto della rinuncia volontaria dell'associato;
- escludere dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti per 3 volte consecutive alle riunioni dello stesso senza valida giustificazione;
- deliberare in merito all'esclusione o attestare la decadenza dei soci nei casi previsti dallo statuto e dalla legge;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

ART. 14 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
 - rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
 - predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e degli associati;
 - redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sotto-ponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;

- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o soggetti pubblici o privati, previa delibera del Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART.16 - IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

ART.17 IL SEGRETARIO

Il Segretario, ove nominato, assiste il Presidente. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Non può essere nominato segretario dell'Associazione chi già riveste altre cariche all'interno della stessa. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'associazione.

ART.18 IL TESORIERE

Al tesoriere, ove nominato, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, spetta il compito di curare la gestione della cassa dell'associazione, tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende e predisporre il bilancio dell'associazione con la relativa relazione contabile, nonché la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute. Non può essere nominato tesoriere chi già riveste altre cariche all'interno dell'associazione.

ART.19 ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi anche uno dei limiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. L'Organo di Controllo dovrà essere convocato per le riunioni mediante qualsiasi forma che consenta di confermare l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione; soltanto in caso di urgenza potrà essere convocato nello stesso giorno.

ART.20 REVISORE LEGALE DEI CONTI O SOCIETA' DI REVISIONE

1. Salvo quanto previsto dall'articolo precedente in materia di organo di controllo, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti indicati all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. Al di fuori dei casi di legge sopra indicati l'associazione potrà comunque, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nell'ottica di massima trasparenza, nominare un organo di Revisione legale dei conti.

ART.21 CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell'interesse dell'associazione, e fatta eccezione per l'eventuale compenso corrisposto ai membri dell'organo di controllo e ai membri dell'organo di revisione contabile non associati.

ART. 22 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora nominato;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora nominato.

ART.23 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi ordinari degli associati: quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari elargiti dagli associati e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;

- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- somme derivanti da attività di raccolta fondi nonché dalle attività secondarie di all'articolo 5 del presente statuto e secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs 117/2017;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- lasciti testamentari e donazioni;
- ogni altro tipo di entrata che a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di legge, pervenga all'associazione.

ART. 24 QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dal Consiglio Direttivo. Tale quota non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di associato, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte dell'associato rimane in proprietà dell'associazione.

ART. 25 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bi-lancio;
- avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati dal Consiglio Direttivo, determinandone i tempi e le modalità in conformità a quanto previsto nello statuto sociale e nell'atto costitutivo.

ART. 26 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno deve essere redatto a cura del Consiglio Direttivo, e secondo le modalità previste dalla disciplina prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e ss.mm.ii., il bilancio consuntivo dell'anno precedente il quale verrà sottoposto all'approvazione dell'organismo di revisione contabile, ove nominato e, successivamente, dell'Assemblea. Nel bilancio devono figurare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività secondarie. Il Bilancio dovrà essere depositato annualmente successivamente alla sua approvazione da parte dell'assemblea presso il registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In caso di

superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione provvederà eventualmente alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale e agli obblighi pubblicitari di cui al secondo comma del medesimo articolo.

3. Il bilancio deve essere portato a conoscenza dell'organismo di revisione contabile almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Assemblea, conformemente a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

4. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlg. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Handwritten signatures in blue ink.

ART. 27 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 27 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Assemblea straordinaria degli associati appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno e con le maggioranze indicate all'articolo 12, LETT D) punto 4, delibera lo scioglimento dell'associazione.
2. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ETS il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 30 NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti si fa riferimento alle disposizioni previste dal codice civile, alla normativa vigente in materia, in particolare al Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

M. Serena Galassi

M. Musini

all
ms

